

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 162/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO A.S.D. SPORTING MODUGNO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA SEGUITO GARA LIBERTAS SCANZANO/SPORTING MODUGNO DELL’8.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 327 del 12.1.2011)

La C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Modugno F.C. di Modugno (Bari) riducendo a €600,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO A.S.D. SPORTING MODUGNO F.C.**

**AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 AL CALCIATORE COLAIANNI RAFFAELE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORTING MODUGNO FC/CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 15.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Modugno F.C. di Modugno (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----  
**Publicato in Roma il 27 gennaio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete